

## POLICY PER LE SEGNALAZIONI INTERNE DI VIOLAZIONI, ILLECITI E IRREGOLARITÀ

<b>Oggetto</b>	Segnalazione interna di violazioni, illeciti e irregolarità
<b>Emittente</b>	Funzione Compliance
<b>Validità e Responsabilità</b>	La Policy ha validità fino a revoca ed è deliberata dal Comitato Rischi presieduto dal Preposto della Succursale italiana di Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A., <i>ex brevis</i> la Succursale.
<b>Finalità</b>	<p>La Policy recepisce e dà attuazione alle norme in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledano l'integrità della Società e del Gruppo, di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, al fine di diffondere e rafforzare la cultura della legalità in tutti i settori della struttura organizzativa che fa capo alla Succursale di Crédit Agricole Leasing and Factoring S.A.</p> <p>Il documento disciplina i principi e le modalità di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni finalizzate a denunciare presunte anomalie o violazioni effettuate da dipendenti, ex dipendenti, candidati all'assunzione, azionisti, soci e detentori di diritti di voto nell'assemblea generale dell'Entità, membri degli Organi sociali, collaboratori esterni e occasionali, subappaltatori e fornitori.</p> <p>La Policy garantirà i diritti e doveri a tutti i soggetti coinvolti per le segnalazioni che rispettino le modalità previste.</p>
<b>Applicazione</b>	Crédit Agricole Factoring quale succursale italiana di Crédit Agricole Leasing and Factoring
<b>Diffusione</b>	La Policy sarà portata a conoscenza di tutto il personale pubblicata su share di rete e le relative linee guida operative saranno pubblicate sul sito internet della Società.

<b>Riferimenti normativi</b>	
Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – 11° aggiornamento.	Sezione VIII (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni), Capitolo 3, Titolo IV, Parte I.
D. Lgs. 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche”	
D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e variazioni nonché Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 101/2018	Principi privacy nel trattamento dei dati personali
D. Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 attuativo della Direttiva 2015/849/UE (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio)	
D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali <sup>1</sup>	
Regolamento 1024/2013/UE del Consiglio del 15 ottobre 2013	Articolo 23 - Segnalazione di violazioni
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013	Articolo 71 - Segnalazione delle violazioni
Direttiva 1937/2019/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019	
Corpus Fides – Note de procédure 2023-04 «Alerte interne»	

<sup>1</sup> Il Decreto è disponibile al seguente link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;024>

## Sommario

1	AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
2	DEFINIZIONI.....	5
3	MODALITÀ E PROCESSO DI SEGNALAZIONE .....	7
3.1	Canali di segnalazione interna .....	7
3.2	Canali di segnalazione esterna e divulgazione pubblica .....	8
3.3	Ruoli e Responsabilità nella gestione della segnalazione .....	8
3.4	Ricezione della segnalazione e verifica di ammissibilità.....	10
3.5	Trattamento della segnalazione.....	11
3.6	Chiusura della segnalazione.....	12
4	RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALANTE .....	12
4.1	Riservatezza.....	12
4.2	Protezione del soggetto segnalante .....	13
4.3	Informazioni al soggetto coinvolto della segnalazione.....	15
4.4	Trattamento, protezione e conservazione dei dati personali .....	16
4.4.1	<i>Trattamento dei dati personali .....</i>	16
4.4.2	<i>Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni.....</i>	16
5	FLUSSI INFORMATIVI E CONTROLLI .....	17

## 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il sistema di segnalazione interno consente di effettuare segnalazioni nell'ambito del perimetro di seguito descritto:

- **Soggetto segnalante:** i dipendenti della Succursale (anche durante il periodo di prova), i candidati all'assunzione (nel caso in cui le informazioni siano state ottenute durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali nel corso della loro candidatura), gli ex dipendenti (nel caso in cui le informazioni siano state ottenute nel corso del rapporto di lavoro), gli azionisti, i soci e i detentori di diritti di voto nell'assemblea generale della società, i membri degli Organi sociali, i collaboratori esterni e occasionali, i subappaltatori e i fornitori.
- **Oggetto della segnalazione:** ogni informazione ottenuta nell'ambito del contesto lavorativo, relativa a un reato, una minaccia o un danno all'interesse pubblico e non personale<sup>2</sup>, una violazione o un tentativo di occultare la violazione di un obbligo internazionale debitamente ratificato o approvato, di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale adottato sulla base di tale impegno, del diritto dell'Unione europea, della legge o dei regolamenti, e relativi a fatti che si sono verificati o che potrebbero verificarsi nella Succursale. In particolare, rientrano nel perimetro anche violazioni del Codice Etico e del Codice di Comportamento della Succursale, della casa madre e del Gruppo Crédit Agricole, del Modello Organizzativo, Gestione e Controllo (MOG ai sensi del D.Lgs. 231/01) e qualsiasi grave violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della salute e della sicurezza delle persone o dell'ambiente, derivanti dalle attività della Succursale, della casa madre e del Gruppo Crédit Agricole e da quelle di subappaltatori o fornitori.

Non rientrano nel perimetro delle segnalazioni gli atti e/o i fatti che non riguardano quanto indicato nei punti precedenti, come presunte inefficienze organizzative, rimostranze, dicerie, lamentele e reclami di carattere personale che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, al rapporto con i colleghi o con il superiore gerarchico. Non rientrano, inoltre, i reclami, le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale del soggetto segnalante, anche in caso di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, e le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti settoriali.

---

<sup>2</sup> Art. 2 del D. Lgs 24/2023.

## 2 DEFINIZIONI

Possono effettuare una segnalazione tutti i soggetti indicati nel paragrafo 1.

Ai fini della presente Policy, si intendono per:

- **"Dipendenti"**: i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, i dipendenti con contratto a tempo determinato, gli apprendisti, gli stagisti e i tirocinanti;
- **"Collaboratori esterni e occasionali"**: i dipendenti di fornitori presenti nei locali dell'azienda e la cui natura e durata dell'incarico richiedono una conoscenza approfondita del funzionamento dell'azienda e/o del Gruppo in cui svolgono le loro mansioni;
- **"Violazioni"**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Succursale, della casa madre e del Gruppo Crédit Agricole<sup>3</sup>;
- **"Informazioni sulle violazioni"**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il soggetto segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **"Segnalazione"**: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- **"Segnalazione interna"**: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- **"Segnalazione esterna"**: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- **"Divulgazione pubblica"**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **"Soggetto segnalante"**: persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **"Facilitatore"**: persona fisica che assiste un soggetto segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **"Contesto lavorativo"**: attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

---

<sup>3</sup> Art. 2 del D. Lgs 24/2023

- **“Soggetto coinvolto”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata;
- **“Ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al soggetto segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **“Seguito”**: l'azione intrapresa dal Responsabile del sistema interno della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **“Riscontro”**: comunicazione al soggetto segnalante circa la chiusura della segnalazione.

### **3 MODALITÀ E PROCESSO DI SEGNALAZIONE**

#### **3.1 Canali di segnalazione interna**

Il soggetto segnalante può effettuare una segnalazione interna, in forma scritta, tramite la piattaforma del Gruppo Credit Agricole utilizzando il seguente link:

<https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/alertes-ethiques>

disponibile nel sito internet della Società nella sezione Chi Siamo / Responsabilità sociale d'impresa / Whistleblowing accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 tramite qualunque device.

La piattaforma consente di indicare l'entità a cui è riferita la segnalazione, che sia la Succursale, la Casa Madre o altra entità del Gruppo.

Nei casi richiamati al paragrafo 3.3, qualora si ritenga opportuno il ricorso al canale alternativo, il soggetto segnalante potrà inviare la segnalazione al Responsabile della Funzione Compliance di Crédit Agricole Leasing and Factoring o di Credit Agricole SA<sup>4</sup>. Ciò sarà possibile selezionando sulla piattaforma come destinataria della segnalazione casa madre, Credit Agricole Leasing and Factoring S.A. oppure Credit Agricole S.A.

Ove non fosse possibile l'utilizzo della piattaforma, il soggetto segnalante può inviare una segnalazione in forma scritta, anche a mezzo lettera, purché contenga tutti gli elementi utili per procedere agli opportuni accertamenti circa la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, da inviare in busta chiusa con indicato "riservata/personale" al Responsabile della Funzione Compliance<sup>5</sup> o, nei casi previsti al paragrafo 3.3 "Ruoli e Responsabilità nella gestione della segnalazione" (canale alternativo), al Responsabile della Funzione Compliance di Credit Agricole Leasing and Factoring SA o, se del caso, scalando al Responsabile della Funzione Compliance di Crédit Agricole SA<sup>6</sup>. Al fine di garantire la riservatezza e gli obblighi relativi alla conservazione dei dati, il Responsabile del sistema interno della segnalazione provvederà, in ogni caso, a censire la segnalazione pervenuta a mezzo lettera nella piattaforma BKMS.

Oltre alla forma scritta, il soggetto segnalante può effettuare una segnalazione anche in forma orale al Responsabile del sistema interno della segnalazione, tramite contatto telefonico o, su richiesta, tramite incontro diretto. Il Responsabile del sistema interno della segnalazione provvederà a documentare per iscritto la conversazione mediante resoconto dettagliato (il soggetto segnalante ha la facoltà di verificare,

---

<sup>4</sup> Alla domanda "In quale entità del Gruppo ha avuto luogo il fatto?" rispondere "Sconosciuto"; alla domanda "Selezioni il nome esatto dell'entità" rispondere "Sconosciuto" o "Non pertinente"

<sup>5</sup> Crédit Agricole Leasing & Factoring – Succursale Italiana, viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano - all'attenzione del Responsabile Compliance

<sup>6</sup> Credit Agricole Leasing and Factoring, 12 place des Etats-Unis 92120 Montrouge Cedex - France all'attenzione del Responsabile de la Direction de la Conformité Control & Risk o Crédit Agricole S.A., 12, place des États-Unis – 92127 Montrouge Cedex – France - all'attenzione del Responsabile della: Direction de la Conformité

rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione) e a censire la segnalazione nella piattaforma BKMS; la segnalazione così formulata non sarà soggetta a registrazione.

### **3.2 Canali di segnalazione esterna e divulgazione pubblica**

#### **Segnalazione esterna**

Il soggetto segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità competente, se (i) ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, (ii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione, (iii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) mette a disposizione un canale di segnalazione esterna, qui di seguito indicate, con modalità e procedure definite nelle specifiche linee guida emanate da ANAC:

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/>

[Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. - \[www.anticorruzione.it\]\(http://www.anticorruzione.it\)](#)

#### **Divulgazione pubblica**

Il soggetto segnalante può effettuare una divulgazione pubblica in uno dei tre casi seguenti:

1. dopo aver effettuato la segnalazione interna ed esterna, ovvero dopo aver effettuato direttamente una segnalazione esterna alle condizioni citate al paragrafo precedente, se non è stato dato riscontro entro i termini previsti dalla normativa di riferimento;
2. ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3. ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare rischi di ritorsioni o possa non avere efficacia e seguito (rischio di occultamento o distruzione delle prove, oppure vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).

### **3.3 Ruoli e Responsabilità nella gestione della segnalazione**

La Società e Il Gruppo garantiscono la riservatezza del trattamento attraverso indagini condotte da persone debitamente autorizzate che agiscono con assoluta imparzialità.

**“Responsabile del sistema interno della segnalazione”**: il referente aziendale, preposto alla ricezione, all’esame e al trattamento delle segnalazioni. Il Responsabile del sistema interno della segnalazione è identificato nel Responsabile pro tempore della Funzione Compliance, insieme alle persone designate per la gestione delle segnalazioni (generalmente della Compliance). È cura del Responsabile del sistema interno della segnalazione fornire le opportune informative circa la ricezione delle segnalazioni al Preposto dell’entità coinvolta sempre nel rispetto degli elementi di riservatezza e previa valutazione di opportunità.

**“Responsabile della Funzione Compliance”**: è il Responsabile del sistema interno della segnalazione.

**“Responsabile della Funzione Compliance di Crédit Agricole Leasing and Factoring”**: in qualità di Responsabile della Direzione Compliance e Rischi di casa madre svolge il ruolo di sostituto del Responsabile del sistema interno della segnalazione (canale alternativo). Il soggetto segnalante ha facoltà di inoltrare la segnalazione al canale alternativo:

- nel caso in cui la segnalazione sia effettuata da un soggetto gerarchicamente o funzionalmente subordinato al Responsabile della Funzione Compliance;
- nel caso in cui il Responsabile della Funzione Compliance sia il presunto responsabile della violazione;
- nel caso in cui si ritenga che il Responsabile della Funzione Compliance possa avere un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio.

**“Responsabile della Funzione Compliance di Crédit Agricole SA”** – in qualità di Capogruppo, svolge il ruolo di sostituto del Responsabile del sistema interno della segnalazione (canale alternativo). Il soggetto segnalante ha facoltà di inoltrare la segnalazione al canale alternativo:

- nel caso in cui la segnalazione sia effettuata da un soggetto gerarchicamente o funzionalmente subordinato al Responsabile della Funzione Compliance di casa madre;
- nel caso in cui il Responsabile della Funzione Compliance sia il presunto responsabile della violazione di casa madre;
- nel caso in cui si ritenga che il Responsabile della Funzione Compliance di casa madre possa avere un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio.

**“Funzione Risorse Umane”** – è responsabile dell’eventuale attivazione del processo “provvedimenti disciplinari” nei confronti dei soggetti segnalati o nei confronti del segnalante che abbia agito con dolo o con colpa grave.

**“Funzione Legale”** – è responsabile delle segnalazioni alla competente autorità giudiziaria.

### 3.4 Ricezione della segnalazione e verifica di ammissibilità

#### **a) Avviso di ricevimento:**

Il Responsabile della Funzione Compliance, in qualità di soggetto preposto alla ricezione della segnalazione, o il Responsabile della Funzione Compliance di Credit Agricole Leasing and Factoring o il responsabile della Funzione Compliance di Crédit Agricole SA, come canale alternativo per i casi specificati al paragrafo 3.3 “Ruoli e Responsabilità nella gestione delle segnalazioni”, riceve la segnalazione. Qualora la segnalazione venga inviata tramite la piattaforma del Gruppo, il soggetto segnalante avrà immediata conferma da sistema dell’invio della segnalazione e, qualora abbia scelto una delle modalità previste per ricevere *feedback*, sarà informato per iscritto del ricevimento della sua segnalazione entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Qualora, invece, venga utilizzata la forma scritta a mezzo lettera, al soggetto segnalante, laddove abbia fornito un riferimento utile di contatto, verrà inviata conferma dell’avvenuta ricezione sempre entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Il soggetto Responsabile di adempiere all’obbligo di riscontro coincide con Il Responsabile della Funzione Compliance che riceve la segnalazione.

#### **b) Esame di ammissibilità:**

L’esame della segnalazione è volta ad acquisire gli elementi necessari, anche documentali, per valutarne la ricevibilità in coerenza con il perimetro definito nella presente Policy, nonché la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione.

I fatti devono essere verificabili. A tal fine, il soggetto segnalante deve disporre di informazioni sufficientemente circostanziate che facciano ritenere ragionevole l’invio della segnalazione.

Con esclusione delle segnalazioni prive di riferimenti di contatto, il Responsabile del sistema interno della segnalazione mantiene le interlocuzioni con il soggetto segnalante e può chiedere integrazioni a quest’ultimo, compresi elementi che dimostrino l’appartenenza a una delle categorie di soggetti segnalanti di cui al paragrafo 1 e qualsiasi informazione aggiuntiva utile all’analisi (ad esempio gli “interessi privati” eventualmente collegati alla segnalazione; una chiara, completa e oggettiva descrizione dei fatti; le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati; l’indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti; eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti; ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro sui fatti).

La segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima: infatti, la piattaforma del Gruppo consente di effettuare segnalazioni anonime, con la possibilità di attivare la finestra di dialogo attraverso la quale il soggetto segnalante, mantenendo l’anonimato, potrà fornire qualsiasi informazione aggiuntiva utile all’analisi.

Se la segnalazione non è ammissibile, il soggetto segnalante, nel caso in cui abbia fornito riferimenti di contatto, ne sarà informato, con le motivazioni per le quali la segnalazione non soddisfa le condizioni di ammissibilità.

### **3.5 Trattamento della segnalazione**

Una volta verificate le condizioni di ammissibilità, la segnalazione viene trattata al fine di valutare l'accuratezza degli eventi segnalati. In questo contesto, possono essere richieste ulteriori informazioni al soggetto segnalante.

Qualora le segnalazioni siano ritenute fondate, vengono attivate le opportune azioni per porre rimedio all'oggetto della segnalazione.

Il trattamento della segnalazione deve essere completato entro tre mesi dalla data di invio del riscontro di ricevimento o, in assenza di tale riscontro, entro tre mesi dalla scadenza di un periodo di sette giorni lavorativi dalla segnalazione. Data la natura dei fatti o la complessità delle indagini da svolgere, il trattamento della segnalazione può proseguire oltre i 3 mesi. In questo caso, il soggetto segnalante deve essere informato di tale proroga.

Il Responsabile del sistema interno della segnalazione può richiedere, per il trattamento della segnalazione e per approfondire alcune tematiche o circostanze particolari, il supporto di altre Funzioni aziendali con competenze specialistiche (in particolare Risorse Umane, Internal Audit, Legale), qualora lo ritenga necessario.

Per alcune indagini complesse o sensibili, il Responsabile del sistema interno della segnalazione può anche richiedere il coinvolgimento di consulenti e/o fornitori di servizi esterni.

In caso di segnalazioni relative a violazioni del Modello 231/01 la valutazione della segnalazione non può prescindere la valutazione dell'Organismo di Vigilanza.

L'organismo di Vigilanza riceve comunque informativa almeno annuale in forma anonima sul numero di segnalazioni ricevute anche se non strettamente connesse al modello. In caso di gravi violazioni l'Organismo stesso riporta adeguata informazione, seppure anonima, agli Organi della succursale e di casa madre.

Il coinvolgimento di altri soggetti o Funzioni aziendali deve avvenire in ogni caso nel rispetto della riservatezza delle informazioni che questi, previa sottoscrizione di accordo, si impegnano a mantenere, e con la piena protezione dei dati personali trattati in seguito alla segnalazione. Per i dettagli sulle modalità di protezione del soggetto segnalante e della tutela dei dati personali si rimanda al successivo paragrafo 4.

Il Responsabile del sistema interno della segnalazione, nella gestione della segnalazione, non partecipa all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle Funzioni o agli Organi aziendali competenti.

### **3.6 Chiusura della segnalazione**

Al termine delle analisi, il Responsabile del sistema interno della segnalazione chiude la segnalazione con le relative motivazioni (ad esempio segnalazione inesatta o infondata, segnalazione irrilevante, accertamento violazione/illecito/irregolarità, etc.).

Qualora necessario, fornirà indicazioni sulle azioni da realizzare per porre rimedio alle violazioni riscontrate e assicurare che le stesse non si verifichino nuovamente in futuro.

Il soggetto segnalante sarà informato per iscritto, ove applicabile, della chiusura della segnalazione.

Resta fermo il fatto che il segnalante riceverà il riscontro dovuto.

In caso di segnalazioni relative a violazioni del Modello 231/01, la chiusura della segnalazione non può prescindere la valutazione dell'Organismo di Vigilanza.

## **4 RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALANTE**

### **4.1 Riservatezza**

La riservatezza deve essere rigorosamente rispettata fin dal momento della ricezione della segnalazione. Essa riguarda l'identità del soggetto segnalante, le informazioni raccolte, le persone interessate e qualsiasi terzo menzionato nella segnalazione. Tutte le persone a conoscenza di una segnalazione sono soggette a questa stretta riservatezza e ne sono responsabili.

Nel caso in cui persone diverse da quelle designate dal Gruppo ricevessero segnalazioni, queste sono tenute a trasmetterle senza indugio alle Funzioni competenti di cui al punto 3.3 e a informare tempestivamente il Responsabile del sistema interno delle segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Sono altresì tenute alla massima riservatezza dal momento in cui vengono a conoscenza della segnalazione. Le informazioni che potrebbero identificare il soggetto segnalante possono essere rivelate solo con il suo consenso, tranne nei casi in cui le persone responsabili del trattamento della segnalazione siano tenute a riferire i fatti all'Autorità giudiziaria. In questo caso, il soggetto segnalante deve essere informato, a meno che tale informazione non metta a rischio il procedimento giudiziario.

La normativa nazionale vigente prevede sanzioni per chi non rispetti l'obbligo di riservatezza.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del soggetto segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso soggetto segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, come definite dalla presente Policy.

Nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata su accertamenti effettuati sulla segnalazione, l'identità del soggetto segnalante non può essere rivelata, senza il suo espresso consenso e nei casi in cui sia indispensabile per la difesa del soggetto coinvolto.

#### **4.2 Protezione del soggetto segnalante**

Il soggetto segnalante è protetto da qualsiasi forma di ritorsione o condotte discriminatorie dirette o indirette, come disciplinato dalla normativa vigente.

Si specifica che, in caso di illeciti commessi da dipendenti si applica la disciplina aziendale in tema di procedimenti disciplinari. Il dipendente che abbia commesso o sia stato coinvolto in un illecito non è immune da eventuali provvedimenti disciplinari per il solo fatto di aver segnalato un proprio o altrui comportamento illegittimo ai sensi della presente Policy. Tuttavia, tale circostanza sarà tenuta in considerazione nella valutazione del provvedimento disciplinare da adottare, considerando tempi e modi della segnalazione, compatibilmente con la disciplina applicabile.

Fermo restando che la segnalazione è libera e volontaria, la Succursale (così come casa madre e il Gruppo):

- ✓ assicura che il dipendente che effettua la segnalazione, anche nell'ipotesi in cui questa risulti infondata, non sia soggetto ad alcuna azione disciplinare, tranne i casi di dolo e/o colpa grave;
- ✓ adotta tutte le misure necessarie a tutelare il soggetto segnalante in modo che lo stesso sia adeguatamente tutelato da qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione o minacce;
- ✓ adotta le misure necessarie atte a garantire la riservatezza verso terzi dell'identità e comunque dei dati personali del soggetto segnalante.

A titolo informativo e non esaustivo si considerano "ritorsioni":

- ✓ il licenziamento, la sospensione o misure equipollenti;
- ✓ la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- ✓ il mutamento di funzioni;
- ✓ il cambiamento del luogo di lavoro;
- ✓ la riduzione dello stipendio;

- ✓ la modifica dell'orario di lavoro;
- ✓ la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione di accesso alla stessa;
- ✓ le note di merito negative o le referenze negative non adeguatamente motivate;
- ✓ l'adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni (anche pecuniarie);
- ✓ la coercizione;
- ✓ l'intimidazione;
- ✓ le molestie;
- ✓ l'ostracismo;
- ✓ la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole immotivato;
- ✓ la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- ✓ il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- ✓ i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media,
- ✓ i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- ✓ l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- ✓ la conclusione anticipata o l'annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi;
- ✓ l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- ✓ la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici ovvero medici.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi ovvero in caso di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti dei soli soggetti segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è del soggetto che ha posto in essere gli atti ritorsivi.

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito, sia quelle tentate o prospettate. L'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Il soggetto segnalante che riferisce fatti o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o dal loro supporto, la cui divulgazione è vietata da disposizioni relative al segreto della difesa nazionale, al segreto medico, al segreto delle relazioni tra un avvocato e il suo cliente, al segreto delle indagini o inchieste giudiziarie, non beneficia della protezione prevista dalla legge.

Il soggetto segnalante che consapevolmente riporta informazioni false può essere perseguito, e/o sottoposto a procedimento disciplinare, per calunnia o diffamazione.

Le forme di protezione dei soggetti segnalanti sono estese:

- ✓ ai facilitatori;
- ✓ alle persone del medesimo contesto lavorativo del soggetto segnalante (o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica) che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ ai colleghi di lavoro del soggetto segnalante (o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica) che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- ✓ agli enti di proprietà del soggetto segnalante o per i quali lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso (con i quali ha un rapporto professionale).

Se una segnalazione o una divulgazione pubblica è stata fatta in forma anonima, il soggetto segnalante la cui identità viene successivamente rivelata gode delle stesse forme di protezione.

Qualsiasi pressione esercitata su un soggetto segnalante per impedire la segnalazione è punibile con sanzioni disciplinari e penali.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

#### **4.3 Informazioni al soggetto coinvolto della segnalazione**

Chiunque sia oggetto di una segnalazione si presume innocente fino a quando le accuse non saranno accertate e documentate.

Il Gruppo adotta sistemi interni di segnalazione che garantiscono in ogni caso la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto coinvolto.

Il soggetto coinvolto è tutelato da eventuali forme di ritorsione e/o discriminazione derivanti dalla segnalazione come, ad esempio, quelle manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o intenzionale strumentalizzazione. Il Responsabile del sistema interno della segnalazione si riserva la facoltà di informare, ove opportuno e applicabile, il soggetto coinvolto degli atti o fatti che lo riguardano, degli sviluppi della segnalazione nonché della sua chiusura, affinché abbia la possibilità di dimostrare la propria posizione. In ogni caso, il Responsabile del sistema interno della segnalazione può decidere di adottare misure cautelative a protezione della segnalazione decidendo di non informare il soggetto coinvolto

qualora, ad esempio, sussista un rischio di distruzione delle prove relative alla segnalazione e/o la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante non possa essere garantita.

#### **4.4 Trattamento, protezione e conservazione dei dati personali**

Credit Agricole Leasing and Factoring S.A. e la Succursale sono entrambe titolari del trattamento dei dati personali attuato nell'ambito delle segnalazioni di violazioni, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (in particolare del Regolamento GDPR).

##### *4.4.1 Trattamento dei dati personali*

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le Autorità competenti, avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere limitati in ragione di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003 se dall'esercizio del diritto limitato possa derivare un pregiudizio alla riservatezza dell'identità del segnalante. La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso e comunicata senza ritardo all'interessato salvo che tale comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione. Tali diritti rimangono limitati, ritardati o esclusi solo per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato. La Società (o la casa madre Credit Agricole Leasing and Factoring S.A., o Crédit Agricole S.A., qualora ne ricorrano le circostanze - si veda il paragrafo 3.3.) tratta i dati personali contenuti nelle segnalazioni in qualità di titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è Credit Agricole S.A. in qualità di società proprietaria dei sistemi di archiviazione dei dati.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti debitamente autorizzati ai sensi degli articoli 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e impegnati alla riservatezza nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679.

La Società mette a disposizione sui propri canali e presso le sedi aziendali idonea informativa ai segnalanti e alle persone a vario titolo coinvolte nella segnalazione conformemente a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679.

##### *4.4.2 Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni*

La documentazione relativa alle segnalazioni è confidenziale e viene trattata nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati". La segnalazione e la relativa documentazione raccolta a supporto della segnalazione dovranno essere archiviati in maniera sicura e

nel rispetto delle norme vigenti all'interno del Gruppo sulla classificazione e trattamento delle informazioni ed in conformità alla regolamentazione. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto della normativa vigente. In particolare, la documentazione cartacea dovrà essere conservata in uno spazio non accessibile ai soggetti non autorizzati a ricevere le segnalazioni e dovrà essere cancellata decorsi cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto della normativa vigente.

## **5 FLUSSI INFORMATIVI E CONTROLLI**

Con periodicità annuale, il Responsabile del sistema interno della segnalazione assicura i seguenti flussi, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina dei dati personali e nel rispetto delle misure di tutela dell'identità del segnalante:

- una relazione di sintesi sul corretto funzionamento del sistema interno della segnalazione contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, ricompresa all'interno della relazione annuale verso la Casa Madre sui rischi di non conformità;
- un'informativa sul numero delle segnalazioni e sugli eventuali punti di attenzione emersi, viene inoltre inviata all'Autorità di vigilanza nell'ambito della relazione integrata annuale delle funzioni di controllo;
- una relazione di sintesi e in forma aggregata viene inoltre messa a disposizione del personale nella intranet aziendale;
- un'informativa di sintesi e in forma aggregata alla Funzione Compliance di casa madre circa le segnalazioni ricevute nell'ambito della reportistica annuale.

In caso di fatti o comportamenti che comportino la responsabilità ex D. Lgs. 231/01, il Responsabile del sistema interno della segnalazione effettua la segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

### **Controlli a livello di entità**

Il Responsabile del sistema interno della segnalazione attua controlli di secondo livello per garantire la corretta applicazione della procedura di segnalazione. Per quanto riguarda:

#### **1) Elaborazione delle segnalazioni.**

Il controllo prevede i seguenti punti di verifica:

- invio dell'avviso di ricevimento al soggetto segnalante (ove applicabile);
- analisi di ammissibilità della segnalazione;

- trattamento della segnalazione entro i termini stabiliti;
- informazione di chiusura al soggetto segnalante (ove applicabile);
- anonimizzazione della segnalazione;
- rispetto della procedura di Gruppo nella segnalazione a Crédit Agricole S.A. di casi accertati di corruzione (controllo 2.2c).

2) Protezione dei soggetti segnalanti, con i seguenti punti di verifica:

- rispetto delle regole di riservatezza: sottoscrizione dell'impegno di riservatezza da parte delle persone incaricate della gestione delle segnalazioni;
- rispetto delle regole di accesso alla piattaforma di Gruppo: in caso di cambio di incarico di una persona autorizzata a utilizzare la piattaforma di Gruppo, trasmissione dell'informazione alla Funzione Compliance di Credit Agricole Leasing and Factoring che si occuperà di effettuare per la Società la segnalazione a Crédit Agricole S.A. per la disattivazione delle login/password.

### **Controlli a livello di Gruppo Crédit Agricole**

Il Compliance Officer di Crédit Agricole S.A. attua controlli per garantire che:

- le persone autorizzate a utilizzare la piattaforma del Gruppo siano autorizzate e siano ancora in carica (revisione periodica annuale dell'autorizzazione);
- i casi di corruzione segnalati attraverso la piattaforma del Gruppo siano monitorati in modo specifico all'interno delle entità (misure adottate e piano d'azione).

### **Misure di sostegno al segnalante**

Il segnalante potrà rivolgersi a enti del Terzo settore presenti nell'elenco pubblicato sul sito ANAC. Si tratta di enti che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ("promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale") e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

### **Il Sistema disciplinare e il Modello 231/01 della Succursale**

Il sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/2001, e richiamato nella Parte Generale del Modello 231, prevede sanzioni da applicare nei confronti di coloro che la Società accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- commissione di ritorsioni o proposta di adozione, ostacolo alla segnalazione (anche tentato) o violazione degli obblighi di riservatezza,
- mancate istituzione dei canali di segnalazione, mandata adozione di procedure per la gestione delle stesse, ovvero procedure non conformi alle prescrizioni del decreto ovvero assenza di attività di verifica e analisi delle segnalazioni,
- responsabilità civile della persona segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia;

nonché nei confronti di chiunque violi la presente procedura.

Per gli stessi illeciti, ANAC può intervenire con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da € 500 fino a € 50.000) in caso di accertamento degli stessi illeciti.